



2015/0284(COD)

1.8.2016

EMENDAMENTI

23 - 156

Progetto di parere
Carlos Zorrinho
(PE583.955v01-00)

Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno

Proposta di regolamento
(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Emendamento 23
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*– vista la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea,*

Or. en

Motivazione

La Carta è il nostro riferimento giuridico di massimo livello, essenziale per quanto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata, che sono, a loro volta, una questione fondamentale del regolamento. La Carta deve pertanto essere menzionata nei visti.

Emendamento 24
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne **fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di** servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.*

(1) ***Lo sviluppo di un'identità e di una cittadinanza europea si basa anche sul funzionamento armonioso del mercato interno, che** comporta uno spazio senza frontiere interne **in cui la libera circolazione dei servizi e delle persone è garantita e promossa. È quindi necessario assicurare in tutta l'Unione un accesso senza ostacoli ai** servizi di contenuti online **provvedendo affinché i consumatori possano fruire di detti servizi** che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione **per motivi di svago, lavoro o studio.** Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di*

contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Or. it

Emendamento 25
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Emendamento

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera, ***dato che un accesso agevole ai servizi di contenuti audiovisivi online per i consumatori in tutta l'Unione è essenziale per un buon funzionamento del mercato unico digitale.***

Or. es

Emendamento 26
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) ***Poiché il mercato interno comporta*** uno spazio senza frontiere

Emendamento

(1) ***Lo sviluppo di un'identità e di una cittadinanza europea si basa anche sul***

interne *fondato tra l'altro sulla* libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

funzionamento armonioso di uno spazio senza frontiere interne *in cui la* libera circolazione dei servizi e delle persone è *garantita e promossa*. È necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione *per motivi di svago, lavoro o studio*. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Or. en

Motivazione

Il mercato interno, benché molto importante, non costituisce un fine in sé; esso discende dal principio della libera circolazione ed è stato rafforzato dal concetto di cittadinanza europea. Poiché il concetto di "presenza temporanea" ci sembra sfortunatamente ambiguo, la sua interpretazione potrebbe essere facilitata citando alcuni dei motivi più frequenti che inducono i cittadini europei a lasciare temporaneamente il proprio Stato membro di origine per un altro Stato membro.

Emendamento 27 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente

Emendamento

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente

presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

presenti in altri Stati membri dell'Unione *a fini di vacanza, viaggio o affari*. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso *temporaneo* a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Or. en

Emendamento 28
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Emendamento

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati, *in tempi celeri e non oltre il 2018*, gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Or. it

Emendamento 29
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha

Emendamento

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha

portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano *nel loro paese di origine*, ma anche quando *essi* sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.

portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano *nello Stato membro di residenza*, ma anche quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione. *A tale proposito è fondamentale garantire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea, mediante l'adeguamento, il rafforzamento e il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e diritti connessi quale quadro giuridico delle industrie culturali e creative europee e quale base della loro capacità di generare attività economiche, competitività, occupazione, creatività e innovazione.*

Or. es

Emendamento 30
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano *nel loro paese di origine*, ma anche quando essi sono temporaneamente

Emendamento

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano *nello Stato membro di residenza*, ma anche quando essi sono

presenti in un altro Stato membro dell'Unione.

temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.

Or. en

Emendamento 31
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. ***È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano nel loro paese di origine, ma anche quando essi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.***

Emendamento

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. ***In un contesto in cui i modelli economici stanno evolvendo, si riscontra una crescente domanda di portabilità transfrontaliera da parte dei consumatori quando si spostano nell'Unione e di portabilità tra i dispositivi nella loro vita quotidiana.***

Or. en

Motivazione

It must be underlined that the respect for present business models does not mean protecting them from any change. Evolution is particularly strong, especially in the field of information and communication technologies, and it must follow demand. This dynamism is essential for keeping pace with consumers' expectations, and for maintaining European leadership. Portability is not only an issue in cross-border displacements; it is also a demand of consumers in their daily life, from work to commute to leisure time to home, and even between different spaces of their homes. Although cross-device portability is a slightly different issue, it is closely interconnected with the cross-border portability that is the scope of the Regulation, and it could certainly benefit from a convergent treatment. That is the reason why we think it deserves being mentioned in this context, albeit in a secondary position.

Emendamento 32

Krišjānis Kariņš, Michał Boni

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

Emendamento

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi, ***il che è contrario all'idea del mercato unico e di uno sviluppo armonioso ed efficiente dell'economia digitale dell'UE.***

Or. en

Emendamento 33

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

Emendamento

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali ***a pagamento e non a pagamento*** con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

Or. en

Emendamento 34
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro *paese d'origine*, né possano fruire di tali servizi.

Emendamento

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro *Stato membro di residenza*, né possano fruire di tali servizi.

Or. en

Emendamento 35
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che *sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione* non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

Emendamento

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che *esercitano il loro diritto fondamentale di libera circolazione nell'Unione* non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

Or. en

Motivazione

Il testo dovrebbe mettere in evidenza il diritto fondamentale anziché il fatto concreto che risulta dall'esercizio dello stesso, in questo caso la presenza temporanea di un cittadino in un altro Stato membro dell'Unione.

Emendamento 36 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

Emendamento

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati. ***Tuttavia le licenze territoriali svolgono un ruolo fondamentale nel finanziamento e nella produzione dei contenuti culturali adattati ai diversi mercati dell'Unione, in particolare nel settore audiovisivo e cinematografico, e contribuiscono in modo decisivo alla diversità culturale europea.***

Or. es

Emendamento 37 **Michel Reimon**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

Emendamento

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati ***per interesse economico, creando in tal modo ulteriori barriere nel preservare le identità culturali in un'Europa multiculturale e aperta.***

Or. en

Emendamento 38

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Sempre più spesso pertanto i servizi di contenuti online sono commercializzati in un pacchetto in cui i contenuti che non sono protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi non sono separabili dai contenuti protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi senza ridurre notevolmente

Emendamento

(6) Sempre più spesso pertanto i servizi di contenuti online sono commercializzati in un pacchetto in cui i contenuti che non sono protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi non sono separabili dai contenuti protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi senza ridurre notevolmente

il valore dei servizi forniti ai consumatori. Ciò vale in particolare per i contenuti premium quali gli eventi sportivi o altri eventi di notevole interesse per i consumatori. Al fine di consentire ai fornitori dei servizi di assicurare ai consumatori il pieno accesso ai propri servizi di contenuti online, è indispensabile che il presente regolamento sia esteso anche a tali contenuti utilizzati dai servizi di contenuti online e si applichi pertanto ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE, nonché alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva nella loro interezza.

il valore dei servizi forniti ai consumatori. Ciò vale in particolare per i contenuti premium quali gli eventi sportivi o altri eventi di notevole interesse per i consumatori. Al fine di consentire ai fornitori dei servizi di assicurare ai consumatori *che siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza* il pieno accesso ai propri servizi di contenuti online, è indispensabile che il presente regolamento sia esteso anche a tali contenuti utilizzati dai servizi di contenuti online e si applichi pertanto ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE, nonché alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva nella loro interezza. *A tale riguardo, è essenziale adempiere all'impegno di raggiungere l'obiettivo di velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps o superiori per tutti e del 50 % dell'UE collegata a Internet con un abbonamento da più di 100 Mbps entro il 2020.*

Or. en

Emendamento 39
Pilar del Castillo Vera, Michal Boni

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La prestazione di servizi di contenuti online per i consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro può essere pregiudicata dall'assenza di infrastrutture. Al riguardo, è opportuno sottolineare che gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere, entro il 2020, gli obiettivi relativi a velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps al fine di soddisfare le condizioni di un'elevata connettività per tutti. Per conseguire tale obiettivo, e poiché il

rapido aumento del traffico a banda larga senza fili rende necessario potenziare la capacità delle reti senza fili, è molto importante pervenire a un approccio paneuropeo più deciso per quanto riguarda la gestione dello spettro nell'UE.

Or. en

Emendamento 40
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'esistenza di reti di telecomunicazione che offrano prestazioni minime sufficienti costituisce un requisito indispensabile per realizzare la portabilità transfrontaliera, così come molte altre funzionalità del mercato unico digitale. In tale contesto, è essenziale che gli Stati membri adempiano pienamente al loro impegno di garantire velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps entro il 2020 in tutto il territorio dell'Unione, al fine di assicurare una connettività ragionevole a tutti i cittadini europei.

Or. en

Motivazione

Sulla scia dell'esempio del relatore, concordiamo perfettamente sul fatto che le prestazioni tecniche delle nostre reti costituiscono un requisito indispensabile per il conseguimento degli obiettivi chiave dell'Unione, in primo luogo la connettività per tutti i cittadini, in tutto il territorio dell'Unione. Oltre a colmare l'attuale divario digitale, siamo convinti che la realizzazione di tale obiettivo permetterà di rendere disponibili molte importanti funzioni del mercato.

Emendamento 41
Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Nel contesto dello sviluppo infrastrutturale, è opportuno sottolineare che gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps entro il 2020 al fine di soddisfare le condizioni di un'elevata connettività per tutti.

Or. en

Emendamento 42
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) I problemi a livello infrastrutturale possono altresì creare ostacoli artificiali alla portabilità, in particolare per le piccole comunità o le comunità isolate. Le misure volte a garantire la portabilità dovrebbero pertanto includere anche l'ulteriore sviluppo di infrastrutture adeguate e il sostegno alla neutralità tecnologica e all'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 43
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita. ***Al fine di non compromettere l'attuale sistema di finanziamento del settore audiovisivo, causando una perdita a livello sia di redditi che di diversità culturale dell'offerta, il presente regolamento non dovrebbe modificare sostanzialmente il principio territoriale. Non dovrebbe essere possibile interpretare la portabilità come accesso transfrontaliero aperto.***

Or. it

Emendamento 44 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico ***in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla*** portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione ***e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.***

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico ***sul diritto d'autore e i diritti connessi in modo da realizzare e garantire la*** portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione ***per gli abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza, senza compromettere il principio di territorialità, che svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento, nella produzione e nella distribuzione dei contenuti audiovisivi europei.***

Or. en

Emendamento 45
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita **senza costi aggiuntivi per i consumatori, monetari o di altro tipo, né oneri supplementari significativi per il fornitore.**

Or. en

Motivazione

Sulla scia dell'esempio del relatore, riteniamo che l'obiettivo del regolamento sia di offrire una funzione aggiuntiva per soddisfare la domanda dei consumatori europei, senza imporre costi supplementari ai consumatori o ai fornitori; preferiamo adottare una formulazione leggermente più dettagliata di questo principio.

Emendamento 46
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita **senza costi di licenza supplementari per i**

consumatori.

Or. en

Emendamento 47
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti ***cessi di frapporre*** ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti ***non frapponga*** ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita ***nei casi previsti dal presente regolamento.***

Or. es

Emendamento 48
Krišjānis Kariņš, Michał Boni

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Emendamento

(12) L'obiettivo ***della strategia per il mercato unico digitale e*** del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Or. en

Emendamento 49

Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita *senza costi di licenza supplementari*.

Or. en

Emendamento 50

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita *senza costi aggiuntivi*.

Or. en

Emendamento 51

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Al fine di evitare incoerenze rispetto alla normativa attualmente vigente in campo fiscale e oneri amministrativi sproporzionati, il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle disposizioni legate alla fiscalità.*

Or. it

Emendamento 52

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *La portabilità dei servizi di contenuti online dovrebbe comunque essere distinta dall'accesso transfrontaliero, che è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.*

Or. es

Emendamento 53

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che

consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

Analogamente dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di contenuti online prestati sulla base di licenze paneuropee a norma della direttiva 2014/26/UE.

Or. es

Emendamento 54 **Marco Zullo**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere **considerate** come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML **o il pagamento di un canone obbligatorio universale quale il canone radiotelevisivo** non dovrebbero essere **considerati** come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 55 **Aldo Patriciello**

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, **applicazioni**, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 56
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non **offrono** servizi portabili nel loro paese d'origine di prestarli a livello transfrontaliero.

Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non **sono in grado di offrire** servizi portabili nel loro paese d'origine di prestarli a livello transfrontaliero. **Tuttavia, affinché il presente regolamento abbia un impatto significativo e pratico sulla vita degli utenti finali, è importante che i titolari dei**

diritti siano sempre più incoraggiati a permettere ai fornitori di servizi di offrire servizi portabili a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 57

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non offrono servizi portabili *nel loro paese d'origine* di prestarli a livello transfrontaliero.

Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non offrono servizi portabili *nello Stato membro di residenza dell'abbonato* di prestarli a livello transfrontaliero.

Or. it

Emendamento 58

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un

Emendamento

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro, *attraverso un contratto di servizi o un canone televisivo o di radiodiffusione obbligatorio basato sulla residenza*. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati *o*

corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

licenziatari. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

Or. en

Motivazione

We are staunch supporters of a healthy and independent public broadcasting and television system, in harmonic coexistence with private initiatives in the field, since we believe that such a public system is an essential tool for guaranteeing independent and complete information for citizens. It must have, among other outstanding traits that this is not the place to develop in due detail, a properly designed financing system, making it sustainable in the long term. In this context, we oppose compulsory residence-based licence fees. However, since some Member States have them in place, we consider that in the transitional period towards their removal, such States should take full responsibility for the delivery of broadcasting and/or television services, as a fair counterprestation to that fee. Otherwise we would be speaking about a tax masked under an improper name. With this principle in mind, we propose the assimilation of such compulsory fees to the payment for a service contract, under the scope of this Regulation.

Emendamento 59

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un

Emendamento

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro, ***incluso il pagamento di un canone obbligatorio, ad esempio un canone radiotelevisivo.*** I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un

corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente *o indirettamente* al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

Or. en

Emendamento 60
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Attualmente numerosi servizi di contenuti e altri tipi di servizi offerti online sono forniti agli abbonati in cambio di una controprestazione non monetaria (ad esempio, i dati di navigazione personali o altro). Talvolta è implicito che, in assenza di un pagamento monetario, l'abbonato beneficia di minori diritti rispetto a quelli garantiti da un contratto di abbonamento a pagamento. Il pieno ed efficace completamento del mercato unico digitale darà verosimilmente luogo a una situazione in cui le autorità saranno chiamate a regolamentare, nell'interesse pubblico, tali accordi tra fornitori e abbonati. La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione e nel riesame del presente regolamento.*

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto riguarda espressamente i servizi di contenuti online prestati senza

esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e permettono di optare per un servizio a determinate condizioni. A nostro parere, si tratta di un caso particolare di una situazione più generale e sempre più frequente nel mondo digitale e, di conseguenza, riteniamo opportuno introdurre un considerando che metta in evidenza tale aspetto ed esortare la Commissione ad approfondire maggiormente la questione.

Emendamento 61 **Amjad Bashir**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***rientrano anch'essi*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***nella misura*** in cui ***i*** fornitori ***verificano lo*** Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***e i cui*** ***fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l'esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.***

Emendamento

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***possono scegliere di non verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. L'inclusione di tali servizi di contenuti online*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***determinerebbe un cambiamento significativo nel modo in cui tali servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. D'altra parte, l'esclusione totale di tali servizi dall'ambito di applicazione del regolamento impedirebbe loro di beneficiare del meccanismo giuridico previsto dal presente regolamento, che permette ai fornitori di contenuti online di offrire i loro servizi su base portabile in tutta l'Unione europea, anche se decidono di investire in strumenti che consentono la verifica dello Stato membro di residenza dei loro abbonati con lo stesso grado di certezza dei servizi a pagamento. I fornitori di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro dovrebbero avere la possibilità di essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla verifica dello Stato membro di residenza con lo stesso grado di certezza dei contenuti e servizi prestati contro pagamento di un corrispettivo in***

denaro. Qualora tali fornitori si avvaleessero della possibilità di essere inclusi, essi dovrebbero essere tenuti a rispettare le disposizioni del presente regolamento allo stesso modo dei fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. Inoltre dovrebbero informare della loro decisione di avvalersi di tale possibilità gli abbonati, i pertinenti titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online. Tali informazioni potrebbero figurare sul sito Internet del fornitore.

Or. en

Emendamento 62
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro *rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza,*

Emendamento

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro *avranno la possibilità di essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, su loro decisione e a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla verifica dello Stato membro di residenza di cui al presente regolamento allo stesso modo dei fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. Se decidono in tal senso, essi dovrebbero informare gli abbonati e i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi della loro decisione di avvalersi di tale possibilità.*

L'esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.

Or. en

Emendamento 63 **Marco Zullo**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***rientrano anch'essi*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. ***Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l'esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi***

Emendamento

(17) I ***fornitori di*** servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***dovrebbero poter scegliere di rientrare*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. ***Qualora decidano di esercitare quest'opzione, tali fornitori dovrebbero rispettare gli stessi obblighi che il presente regolamento stabilisce per i fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. La mancata verifica effettiva dello Stato membro di residenza degli abbonati e la conseguente mancata inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento***

abbonati.

significherebbero che detti fornitori non possono beneficiare del meccanismo di cui all'articolo 4 e pertanto non possono assicurare la portabilità del contenuto offerto.

Or. it

Emendamento 64

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jean-Marie Cavada, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, ***informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l'esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono*** al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.

Emendamento

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, ***uno strumento di identificazione elettronica solido e sicuro, in particolare i sistemi di identificazione elettronica notificati conformemente al regolamento in materia di identificazione elettronica, dovrebbe essere considerato valido se consente*** al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.

Emendamento 65

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'unico criterio per determinare se un abbonato sia residente ai fini del presente regolamento è la sua residenza abituale. I criteri che consentono di determinare la residenza stabiliti in altri atti legislativi non dovrebbero essere utilizzati per interpretare il concetto nel presente regolamento, a meno che ciò non sia assolutamente necessario.

Or. it

Emendamento 66

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza, **fatta salva la possibilità di accedere alla versione locale dei contenuti disponibili**

modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 67
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione,

Emendamento

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti, ***né mediante una clausola contrattuale né unilateralmente da parte del fornitore di servizi.*** Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio

equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Sulla scia dell'esempio del relatore, riteniamo importante esplicitare che l'obbligo di base derivante dal presente regolamento è assolutamente vincolante e che non sarà tollerato alcun tipo di scappatoia.

Emendamento 68 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di

Emendamento

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro ***diverso dallo Stato membro di residenza***, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione,

garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 69

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Emendamento

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi ***o di un titolare dei diritti*** che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 70
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore, ***a condizione che la perdita di qualità sia chiaramente attribuibile a ragioni oggettive quali, ad esempio, le prestazioni carenti dell'infrastruttura di rete locale. Il fornitore di servizi dovrebbe tuttavia informare il consumatore di un'eventuale calo della qualità.*** Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno ***senza tuttavia poter addebitare costi supplementari al riguardo o imporre oneri amministrativi aggiuntivi all'abbonato. L'autorità di vigilanza del mercato competente dovrebbe monitorare regolarmente la pertinenza delle motivazioni addotte dai fornitori per giustificare una qualità inferiore delle prestazioni.***

Motivazione

Following the lead of the Rapporteur, we consider that issues concerning the impact of the network infrastructure on the final service quality as perceived by the consumer can benefit from more detail. In our view, the basic pillars for such an approach are a fair, transparent, ex-ante information to the consumer, and an ex-post monitoring by surveillance authorities. Furthermore, as already amended, always following the lead of the Rapporteur, we want to underline once more that the goal of this Regulation is to provide an extra function to meet the demand of European consumers, without imposing extra costs to consumers or providers; we prefer to adopt a slightly more extensive formulation of this principle.

Emendamento 71
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale

impegno.

impegno. *I fornitori di servizi di contenuti online dovrebbero comunicare preventivamente agli abbonati ogni variazione nella qualità che potrebbe essere loro offerta o che potrebbero riscontrare nell'accesso ai contenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza. Tali informazioni potrebbero figurare sul sito Internet del fornitore.*

Or. en

Emendamento 72

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore ***per ragioni attribuibili a problemi oggettivi***. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati

impegno.

membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno *e non ha il diritto di proporre differenze nelle condizioni dell'offerta, ad esempio costi aggiuntivi rispetto alla fruizione nello Stato membro di residenza.*

Or. en

Emendamento 73
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno. ***Il fornitore dovrebbe fornire in anticipo ai propri abbonati informazioni generali sulla qualità della prestazione di un servizio di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di***

residenza.

Or. en

Emendamento 74

Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. ***Questi dovrebbe tuttavia informare il consumatore al momento della sottoscrizione di un'eventuale limitazione della qualità.*** Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Or. en

Emendamento 75
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore ***rispetto alla qualità nello Stato membro di residenza non è imputabile al fornitore dato che lo sviluppo tecnologico varia da un paese all'altro nell'Unione.*** Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Or. en

Emendamento 76

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore, ***nella misura in cui non ne derivi una discriminazione fondata sul luogo di residenza***. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

Or. en

Emendamento 77 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Al fine di garantire che i fornitori dei servizi di contenuti online ottemperino all'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che i

Emendamento

(20) Al fine di garantire che i fornitori dei servizi di contenuti online ottemperino all'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che i

fornitori dei servizi che prestano legalmente servizi di contenuti online portabili nello Stato membro di residenza degli abbonati sono sempre autorizzati a prestare detti servizi a tali abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. A ciò si perverrebbe stabilendo che la prestazione di tali servizi di contenuti online, l'accesso agli stessi e la loro fruizione siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell'abbonato.

fornitori dei servizi che prestano legalmente servizi di contenuti online portabili nello Stato membro di residenza degli abbonati sono sempre autorizzati a prestare detti servizi a tali abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. A ciò si perverrebbe stabilendo che la prestazione di tali servizi di contenuti online, l'accesso agli stessi e la loro fruizione siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell'abbonato. ***Il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di offrire a un suo abbonato temporaneamente presente in un altro Stato membro un servizio di contenuti online che il fornitore offre legalmente in detto Stato membro.***

Or. en

Emendamento 78
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili.

Emendamento

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili. ***Né i prestatori di servizi né i titolari di diritti derivanti dalla prestazione dei servizi di contenuti online dovrebbero essere autorizzati a eludere il presente regolamento mediante la scelta della normativa di un paese terzo come legislazione applicabile ai contratti***

conclusi tra loro o ai contratti conclusi tra fornitori di servizi e abbonati.

Or. en

Motivazione

Sulla scia dell'esempio del relatore, riteniamo importante esplicitare che l'obbligo di base derivante dal presente regolamento sia assolutamente vincolante e che non sarà tollerato alcun tipo di scappatoia.

Emendamento 79

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere *inapplicabili*.

Emendamento

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere ***considerate nulle nel territorio dell'Unione europea, indipendentemente dalla legge applicabile per scelta contrattuale.***

Or. en

Emendamento 80

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) I fornitori dei servizi *dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.*

(23) I fornitori dei servizi *nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere tenuti ad avvalersi di strumenti efficaci per verificare lo Stato membro di residenza dei suoi abbonati. A tale fine i fornitori dovrebbero basarsi sugli strumenti di verifica elencati nel presente regolamento. Ai fornitori e ai titolari dei diritti dovrebbe essere consentito concludere accordi su strumenti di verifica specifici, indipendentemente dal fatto che figurino nel presente regolamento o meno. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe sempre essere ragionevole e non andare al di là di quanto è necessario per conseguire lo scopo di determinare lo Stato membro di residenza.*

Or. en

Emendamento 81
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni

Emendamento

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni

di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. ***Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate.*** Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale ***l'abbonato*** ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, ***né*** trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione ***di un abbonato*** è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, ***l'identificazione dell'abbonato*** non dovrebbe essere richiesta.

di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti ***non*** siano ***invasivi per i consumatori, siano altamente rispettosi dei loro diritti alla vita privata, non onerosi per i fornitori e*** ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. ***In particolare dovrebbero tenere conto della necessità di garantire un equilibrio ragionevole tra la capacità del sistema di verifica di individuare qualsiasi pratica di accesso transfrontaliero non autorizzata dal presente regolamento e il costo operativo totale a carico dei fornitori che effettuano tali verifiche.*** Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione ***fisica specifica dell'abbonato*** bensì lo Stato membro nel quale ***questi*** ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, ***trasmessi,*** trattati ***o conservati*** a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione ***dell'abbonato*** è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, ***la sua*** identificazione non dovrebbe essere richiesta. ***Il processo di verifica dovrebbe essere concepito per garantire la vita privata e la protezione dei dati dell'abbonato in ogni momento, in maniera non cumulativa, utilizzando per quanto possibile le informazioni già legalmente accessibili al fornitore e, in ogni caso, ricorrendo ai metodi più snelli e semplici disponibili.***

Or. en

Motivazione

Following the lead of the Rapporteur, we consider that the verifications system must be as simple and respectful of individual rights as technically possible; otherwise two major risks

arise: on the one hand, to run into contradiction with our system of fundamental rights, and on the other hand, to create unacceptable burden for the provider, damaging the right to free enterprise and ultimately the single market that we are aiming to reinforce. As with any verification system, the design decisions must accept a limited amount of undetected non-compliances, for the sake of obtaining an appropriate balance. A verification system intended to be 100% proof will very likely be an overly intrusive, highly expensive system. An appropriately balanced system, together with education of the consumers, can achieve results that perfectly preserve the rights of all parties involved.

Emendamento 82

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jean-Marie Cavada, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento **consente ai titolari dei diritti di chiedere** che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. **Tra gli esempi di** misure tecniche e organizzative necessarie **possono figurare il campionamento degli indirizzi IP** anziché **il** costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è

Emendamento

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento **prevede** che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti **lascino ai prestatori di servizi un margine di manovra per innovare i mezzi di autenticazione online che forniscono ai consumatori per procedere alla sottoscrizione e accedere ai contenuti online**, siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. **Le** misure tecniche e organizzative necessarie **dovrebbero basarsi su mezzi elettronici di identificazione al momento della sottoscrizione**, anziché **sul** costante monitoraggio dell'ubicazione, **su** informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e **su** misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della

sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta. ***L'abbonato dovrebbe poter accedere alle informazioni sullo Stato membro di residenza verificato e registrato al momento della sottoscrizione.***

Or. en

Emendamento 83 **Krišjānis Kariņš**

Proposta di regolamento **Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò

Emendamento

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione ***e sulla portata di tale fruizione*** dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate.

che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

Or. en

Emendamento 84 **Marco Zullo**

Proposta di regolamento **Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento **consente ai titolari dei diritti di chiedere che** i fornitori dei servizi **si avvalgano** di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né

Emendamento

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento **obbliga** i fornitori dei servizi **ad avvalersi** di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti **di verifica e autenticazione** occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né

trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

Or. it

Emendamento 85
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Ai fini del presente regolamento, un consumatore non può affermare di avere la propria residenza abituale in più di uno Stato membro. Per determinare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati, i fornitori dovrebbero avvalersi di un elenco di strumenti di verifica considerati efficaci e proporzionati.

Or. it

Emendamento 86
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Ai fini del presente regolamento, nessun consumatore può affermare di avere la propria residenza abituale in più di uno Stato membro.

Or. es

Emendamento 87
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Al fine di tenere in debito conto le esigenze dell'industria e dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco degli strumenti di verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1 bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} * GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. it

Emendamento 88
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 24

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alle direttive 95/46/CE²⁷ e 2002/58/CE²⁸. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, **il diritto di proprietà, compreso il diritto di proprietà intellettuale**, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alle direttive 95/46/CE²⁷ e 2002/58/CE²⁸. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

²⁷Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

²⁸Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

²⁷Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

²⁸Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

Emendamento 89**Michel Reimon**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento**Considerando 24***Testo della Commissione*

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme *alle direttive 95/46/CE*²⁷ e 2002/58/CE²⁸. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

²⁷*Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

²⁸Direttiva 2002/58/CE del Parlamento

Emendamento

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme *al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE*²⁸. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

²⁸Direttiva 2002/58/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

Or. en

Emendamento 90
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le disposizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato.

Emendamento

(25) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le disposizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato. ***Analogamente il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online per i quali esistono licenze paneuropee a norma della direttiva 2014/26/UE.***

Or. es

Emendamento 91
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente

Emendamento

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente

lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. ***Tale applicabilità ex post non dovrebbe implicare alcun costo aggiuntivo per il consumatore, di natura pecuniaria o di altro tipo, né alcun onere significativo aggiuntivo per il fornitore.*** Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

Or. en

Motivazione

Come già modificato nelle precedenti sezioni del testo e sempre sulla scia dell'esempio del relatore, riteniamo importante sottolineare ancora una volta che l'obiettivo del presente regolamento è fornire una funzione aggiuntiva per rispondere alla domanda dei consumatori

europei senza imporre costi aggiuntivi di nessun tipo ai consumatori o ai fornitori.
Preferiamo adottare una formulazione leggermente più estesa del principio in questione.

Emendamento 92 **Esther de Lange**

Proposta di regolamento **Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta

Emendamento

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, ***in particolare alle PMI***, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da

della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

Or. en

Emendamento 93

Krišjānis Kariņš, Michał Boni

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non influisce pertanto in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non richiede inoltre che il fornitore prenda misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori dei servizi che offrono servizi senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non verificano lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Esso non impone pertanto costi sproporzionati,

Emendamento

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non influisce pertanto in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non richiede inoltre che il fornitore prenda misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori dei servizi che offrono servizi senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non verificano lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Esso non impone pertanto costi sproporzionati **ai fornitori dei servizi**

di contenuti online, ai titolari dei diritti o agli utenti finali.

Or. en

Emendamento 94
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Emendamento

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro ***diverso dal loro Stato membro di residenza***, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne ***nello stesso modo in cui vi accedono e ne fruiscono quando sono presenti nel proprio Stato membro di residenza.***

Or. en

Emendamento 95
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Emendamento

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne ***senza incorrere in costi od oneri amministrativi addizionali.***

Or. en

Motivazione

Come già modificato nella sezione del testo dei considerando, e sempre sulla scia dell'esempio del relatore, riteniamo importante sottolineare ancora una volta che l'obiettivo del presente regolamento è fornire una funzione aggiuntiva per rispondere alla domanda dei consumatori europei senza imporre costi aggiuntivi di nessun tipo ai consumatori o ai fornitori. Preferiamo adottare una formulazione leggermente più estesa del principio in questione.

Emendamento 96 José Blanco López

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online ***nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro***, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Emendamento

Il presente regolamento introduce un approccio comune ***nell'Unione*** al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online ***portabili nei loro Stati membri di residenza*** abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne, ***allorché temporaneamente presenti in un altro Stato membro***.

Or. en

Emendamento 97 Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Emendamento

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro ***diverso dallo Stato membro di residenza***, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Emendamento 98

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

Emendamento

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, ***subordinato o meno dal pagamento di un corrispettivo in denaro***, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

Or. en

Emendamento 99

Cornelia Ernst

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne ***nello Stato membro di residenza***;

Emendamento

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne;

Or. en

Emendamento 100

Amjad Bashir

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato *risiede abitualmente*;

Emendamento

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro, *stabilito a norma dell'articolo 3 ter*, in cui l'abbonato *ha la residenza effettiva e stabile a cui ritorna regolarmente*;

Or. en

Emendamento 101

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente;

Emendamento

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente *e nel quale ritorna regolarmente dopo essere stato temporaneamente presente in un altro paese*;

Or. en

Emendamento 102

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente;

Emendamento

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente *determinato e verificato nel corso della procedura di abbonamento*;

Or. en

Emendamento 103

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato *risiede abitualmente*;

Emendamento

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato *ha la sua residenza effettiva e stabile, cui fa ritorno regolarmente*;

Or. en

Emendamento 104

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Emendamento

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza, *indipendentemente dalla durata effettiva di tale presenza, a condizione che lo Stato membro di residenza sia stato verificato conformemente all'articolo 2, lettera e), comma 2, punto 2*;

Or. en

Emendamento 105

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "temporaneamente *presente*": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Emendamento

(d) "temporaneamente *presente in uno Stato membro*": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza *per un*

periodo di tempo limitato;

Or. en

Emendamento 106

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Emendamento

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato, ***per un periodo di tempo limitato***, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Or. en

Emendamento 107

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Emendamento

(d) "temporaneamente presente ***in uno Stato membro***": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Or. it

Emendamento 108

Amjad Bashir

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

(d) "temporaneamente presente": la presenza **temporanea** di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Or. en

Emendamento 109
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

(e) "servizio di contenuti online": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore di servizi presta legalmente online **nello Stato membro di residenza** su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta,

Emendamento

(e) "servizio di contenuti online": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore di servizi presta legalmente online su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta,

Or. en

Emendamento 110
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

(e) "servizio di contenuti online": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore di servizi presta

Emendamento

(e) "servizio di contenuti online": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore di servizi presta

legalmente online *nello* Stato membro *di residenza* su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta,

legalmente online *in uno* Stato membro su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta,

Or. en

Emendamento 111 **Amjad Bashir**

Proposta di regolamento **Articolo 2 – lettera e – comma 2**

Testo della Commissione

che è prestato a un abbonato a condizioni prestabilite:

- (1) contro pagamento di un corrispettivo in denaro oppure*
- (2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 112 **Kaja Kallas, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen**

Proposta di regolamento **Articolo 2 – lettera e – comma 2 – punto 1**

Testo della Commissione

- (1) contro pagamento di un corrispettivo in denaro **oppure***

Emendamento

- (1) contro pagamento di un corrispettivo in denaro, **ivi incluso un canone obbligatorio, ad esempio un***

Emendamento 113

Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

Emendamento

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi ***sulla base di una dichiarazione online dell'abbonato sul suo Stato membro di residenza o la sua residenza fiscale o del possesso di una carta d'identità, dell'indirizzo postale e di fatturazione, dei riferimenti bancari o di qualsiasi altro documento valido che confermi la residenza dell'abbonato;***

Emendamento 114

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jean-Marie Cavada, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

Emendamento

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi ***sulla base di strumenti di identificazione elettronica, in particolare i sistemi di identificazione elettronica notificati conformemente al regolamento (UE)***

Motivazione

È necessario garantire che i consumatori non debbano scansionare o inviare documenti cartacei per dimostrare la propria residenza, ma possano avvalersi di mezzi di identificazione elettronica affidabili e sicuri.

Emendamento 115

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

Emendamento

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi **conformemente al presente regolamento;**

Emendamento 116

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

Emendamento

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia **effettivamente** verificato **con la dovuta diligenza** dal fornitore di servizi;

Emendamento 117
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

Emendamento

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia *effettivamente* verificato dal fornitore di servizi;

Or. it

Emendamento 118
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) "portabile": il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne mediante un dispositivo facilmente trasportabile nello Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.

Or. en

Emendamento 119
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) "portabile": il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne nello Stato membro di residenza

soppresso

senza essere vincolati a un luogo specifico.

Or. en

Emendamento 120
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "portabile": il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne ***nello Stato membro di residenza*** senza essere vincolati a un luogo specifico.

Emendamento

(f) "portabile": il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne senza essere vincolati a un luogo specifico.

Or. en

Emendamento 121
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Emendamento

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online ***prestato contro pagamento di un corrispettivo in denaro*** garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne, ***subordinatamente all'utilizzo di strumenti di autenticazione e verifica efficaci e proporzionati in conformità con il presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 122

Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Emendamento

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online ***subordinato al pagamento di un corrispettivo in denaro o che non prevede un pagamento ma è subordinato a una verifica previa dello Stato membro di residenza dell'abbonato*** garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Or. en

Emendamento 123

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Emendamento

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online ***prestato contro pagamento di un corrispettivo in denaro*** garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Or. it

Emendamento 124

Krišjānis Kariņš, Michal Boni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Emendamento

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online ***al quale è legalmente abbonato*** e di fruirne.

Or. en

Emendamento 125

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Emendamento

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne ***senza costi aggiuntivi***.

Or. en

Emendamento 126

Cornelia Ernst

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) ***L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed***

Emendamento

soppresso

espressamente pattuito dal fornitore.

Or. en

Emendamento 127

Eva Kaili

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online *informa l'abbonato circa la qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1.*

Emendamento

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online *subordinato al pagamento o che non prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro ma è subordinato a una certificazione previa dello Stato di residenza dell'abbonato, come pure i titolari del diritto d'autore connessi a tale servizio, non impediscono a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.*

Or. en

Emendamento 128

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Seán Kelly

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online informa l'abbonato circa *la* qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1.

Emendamento

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online informa l'abbonato circa *i limiti della* qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1, *prima della prestazione di tale servizio.*

Or. en

Emendamento 129
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online *informa l'abbonato circa* la qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1.

Emendamento

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online *documenta nel contratto stipulato con l'abbonato* la qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Nell'ottica di rafforzare il concetto già presente nel testo proposto, riteniamo che l'obbligo informativo nei confronti dell'abbonato debba essere soddisfatto tramite i documenti contrattuali, ai fini della chiarezza e della certezza giuridica per tutte le parti coinvolte.

Emendamento 130
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La prestazione di servizi portabili non deve essere subordinata ad ulteriori requisiti tecnici ed è realizzata in un ambiente di software e hardware interoperabile e tecnologicamente neutrale.

Or. en

Emendamento 131
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Verifica dello Stato membro di residenza

1. Il fornitore di un servizio di contenuti online che consenta a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne si avvale di strumenti efficaci per verificare lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Detti strumenti sono ragionevoli e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

2. Al fine di ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il fornitore si basa su almeno due dei seguenti strumenti di verifica:

- (a) una carta di identità o altro documento valido che confermi lo Stato membro di residenza dell'abbonato;**
- (b) l'indirizzo di fatturazione o l'indirizzo postale dell'abbonato;**
- (c) i riferimenti bancari, come il conto bancario e le carte di credito o di debito locali dell'abbonato;**
- (d) il luogo di installazione di un set top box o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi all'abbonato;**
- (e) l'abbonato è una delle parti di un contratto di connessione a Internet o di utenza telefonica nello Stato membro;**
- (f) l'abbonato paga un canone per altri servizi forniti nello Stato membro, come il servizio pubblico di radiodiffusione;**
- (g) il campionamento o il controllo periodico dell'indirizzo di protocollo Internet (IP) per individuare lo Stato membro in cui l'abbonato accede al servizio di contenuti online e ne fruisce o**

l'identificazione di tale Stato membro tramite altri strumenti di geolocalizzazione.

3. Il trattamento dei dati personali ai fini della verifica avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Il fornitore ha il diritto di chiedere all'abbonato di fornire le informazioni necessarie per la verifica dello Stato membro di residenza. Se l'abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare effettivamente lo Stato membro di residenza, come richiesto dal presente regolamento, il fornitore, sulla base di quest'ultimo, non permette all'abbonato di accedere al servizio di contenuti online quando è temporaneamente presente in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 132
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Fornitori di contenuti online senza pagamento di un corrispettivo in denaro e facoltà di conformarsi al presente regolamento.

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro può scegliere di consentire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne in

conformità del presente regolamento a condizione che il fornitore verifichi lo Stato membro di residenza dell'abbonato conformemente all'articolo 3 ter.

(2) Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro informa gli abbonati, i pertinenti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti del servizio di contenuti online qualora scelga di applicare il presente regolamento al servizio di contenuti online. Tale comunicazione avviene prima che sia fornito accesso al servizio di contenuti online e che esso sia reso fruibile su base portatile mediante strumenti adeguati e proporzionati.

(3) Quando il fornitore sceglie di offrire il servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, il presente regolamento si applica a tale fornitore.

Or. en

Emendamento 133
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

1. Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro può decidere di consentire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio in conformità del presente regolamento.

2. Affinché le disposizioni del presente regolamento siano applicabili ai fornitori in conformità del paragrafo 1, il fornitore verifica lo Stato membro di

residenza degli abbonati come previsto dal presente regolamento.

Or. it

Emendamento 134
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Verifica dello Stato membro di residenza

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato contro pagamento di un corrispettivo in denaro utilizza strumenti efficaci per verificare lo Stato membro di residenza dei suoi abbonati. Tali strumenti sono ragionevoli e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire il loro scopo.

(2) Al fine di ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il fornitore si avvale dei seguenti strumenti di verifica o di strumenti equivalenti concordati tra titolari dei diritti e fornitori di servizi:

(a) una carta di identità o qualsiasi altro documento valido che confermi lo Stato membro di residenza dell'abbonato, inclusi strumenti di identificazione elettronica;

(b) l'indirizzo di fatturazione o l'indirizzo postale dell'abbonato;

(c) i riferimenti bancari, come il conto bancario, le carte di credito o di debito locali dell'abbonato;

(d) una visita fisica presso il luogo di installazione di un set top box o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi agli abbonati;

(e) l'abbonato è una delle parti di un contratto di connessione a Internet o di

utenza telefonica nello Stato membro di residenza;

(f) il pagamento, da parte dell'abbonato, di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza;

(g) il campionamento o il controllo periodico dell'indirizzo di protocollo Internet (IP) per individuare il luogo in cui l'abbonato accede al servizio di contenuti online e ne fruisce prevalentemente, sia esso interno o esterno allo Stato membro di residenza, oppure altri strumenti di geolocalizzazione equivalenti;

(h) la registrazione nelle liste elettorali nazionali, regionali o locali, se a disposizione del pubblico; oppure

(i) il pagamento di imposte nazionali, regionali o locali/per-capita, se disponibile al pubblico.

A meno che lo Stato membro di residenza possa essere sufficientemente determinato sulla base di un unico strumento di verifica, il fornitore si basa su una combinazione di tali strumenti.

(3) Per la verifica dello Stato membro di residenza il fornitore e i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti del servizio di contenuti online possono concordare l'uso e il numero degli strumenti particolari di cui al paragrafo 2 o, tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnologici, di qualsiasi altro strumento equivalente in conformità del paragrafo 1.

(4) I fornitori di servizi di contenuti online devono garantire, utilizzando gli strumenti di cui al paragrafo 2, che gli abbonati diano prova di ritorni regolari accedendo prevalentemente ai contenuti nello Stato membro di residenza.

(5) Il fornitore ha il diritto di chiedere all'abbonato di fornire le informazioni

necessarie per la verifica dello Stato membro di residenza conformemente ai paragrafi 2 e 4. Se l'abbonato non fornisce le informazioni adeguate per determinare lo Stato membro di residenza, il fornitore non permette all'abbonato di accedere al servizio di contenuti online o di fruirne quando è temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza.

Or. en

Emendamento 135
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

1. Il fornitore di un servizio di contenuti online verifica effettivamente lo Stato membro di residenza dei suoi abbonati. A tal fine, egli si avvale di strumenti di verifica in conformità dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Gli strumenti di verifica di cui al primo comma sono proporzionati allo scopo del presente regolamento e non costituiscono un onere eccessivo per il consumatore.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende:

- a) una carta di identità o altro documento valido che confermi lo Stato membro di residenza dell'abbonato;*
- b) l'indirizzo di fatturazione o l'indirizzo postale dell'abbonato;*
- c) i riferimenti bancari, come il conto bancario, le carte di credito o di debito dell'abbonato;*
- d) l'abbonato è una delle parti di un contratto di connessione a Internet o di*

utenza telefonica nello Stato membro;

e) il campionamento o il controllo periodico della residenza tramite l'indirizzo di protocollo Internet (IP) o qualsiasi altro strumento di geolocalizzazione.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 7 ter riguardo alla modifica dell'elenco degli strumenti di verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato di cui al paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo a detto elenco altri strumenti, a condizione che gli strumenti occorrenti siano proporzionati e ragionevoli, e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire lo scopo del presente regolamento. La Commissione consulta esperti e rappresentanti dell'industria e dei consumatori per stabilire detti strumenti di verifica.

4. Se dovesse essere necessario per determinare lo Stato membro di residenza con un sufficiente grado di certezza, il fornitore può ricorrere a una combinazione di strumenti.

Or. it

Emendamento 136
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

La prestazione di un servizio di contenuti online, nonché l'accesso allo stesso e la fruizione di tale servizio da parte di *un* abbonato, *a norma dell'articolo 3, paragrafo 1*, si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza *anche ai fini della direttiva 96/9/CE, della direttiva 2001/29/CE, della*

Emendamento

La prestazione di un servizio di contenuti online *a norma del presente regolamento a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro*, nonché l'accesso allo stesso e la fruizione di tale servizio da parte di *tale* abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente

Or. en

Emendamento 137

Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che ***sono in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4.***

Emendamento

(1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché ***quelle*** tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che ***possono avere l'effetto di impedire l'applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 138

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che sono in contrasto con ***l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4.***

Emendamento

(1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che sono in contrasto con ***il presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 139
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

soppresso

Or. en

Emendamento 140
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jean-Marie Cavada, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre evitare il verificarsi di situazioni in cui i fornitori di servizi debbano adeguare i propri strumenti di verifica a seconda delle aspettative di ciascun titolare di diritti.

Emendamento 141

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) *In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.*

Emendamento

(2) *Il titolare del diritto d'autore e dei diritti connessi e i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti **forniti** possono autorizzare l'accesso, esentando così il fornitore dalla verifica dello Stato membro di residenza.*

Or. it

Emendamento 142

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti

Emendamento

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti

occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

occorrenti ***rientrano nella dovuta diligenza***, siano ragionevoli, non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo ***e non determinino oneri o requisiti aggiuntivi per il fornitore o l'abbonato.***

Or. en

Emendamento 143
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

Emendamento

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti ***non*** siano ***invasivi per i consumatori né onerosi per i fornitori, siano altamente rispettosi dei diritti alla vita privata dei consumatori nonché*** ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

Or. en

Motivazione

Sulla scia dell'esempio del relatore, come già segnalato in altre sezioni della proposta, intendiamo sottolineare la grande importanza di trovare un equilibrio che consenta di rispettare i diritti dei consumatori e le necessità di efficienza operativa dei fornitori.

Emendamento 144
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono **chiedere che** i fornitori dei servizi **si avvalgano** di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente **all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.**

Emendamento

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono **obbligare per contratto** i fornitori dei servizi **ad avvalersi** di strumenti efficaci **come previsto all'articolo 3 bis** per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente **al presente regolamento.**

Or. en

Emendamento 145
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, **in particolare ai fini della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2**, è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Emendamento

Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 146
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Il trattamento di dati personali effettuato

Emendamento

Il trattamento di dati personali effettuato

nel quadro del presente regolamento, *in particolare ai fini della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conforme a quanto stabilito* nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

nel quadro del presente regolamento è *conforme a quanto stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e* nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Or. en

Motivazione

Come evidenziato nella sezione dei visti, riteniamo che questa menzione sia essenziale per la credibilità del regolamento e affinché i consumatori e i cittadini in generale lo riconoscano quale strumento positivo che contribuisce a un'Unione migliore.

Emendamento 147 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Articolo 7**

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell'accesso allo stesso e della sua fruizione conformemente *all'articolo 3* dopo tale data.

Emendamento

Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell'accesso allo stesso e della sua fruizione conformemente *agli articoli 3 e 3 bis* dopo tale data.

Or. en

Emendamento 148 **David Borrelli, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Applicazione dei principi di neutralità tecnologica e portabilità tra i dispositivi

Gli abbonati hanno totale facoltà di scegliere le tipologie di dispositivi o tecnologie tra quelle disponibili sul mercato dell'Unione per accedere ai contenuti online e di utilizzarli in modo intercambiabile, purché sia garantito che in ogni momento accedano mediante il loro abbonamento e rispettino il numero massimo di dispositivi specificato nel contratto per il servizio.

Or. en

Motivazione

Coerentemente ai concetti espressi nei visti e sulla scia dell'esempio del relatore (seppur rispettosamente ampliando la sua prospettiva) riteniamo che il presente regolamento debba affrontare il principio della neutralità tecnologica e le conseguenze operative della portabilità tra dispositivi.

Emendamento 149
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione valuta l'applicazione dello stesso e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo.

La relazione valuta, in particolare, se vi sia stata o meno una variazione significativa a livello delle entrate dei titolari dei diritti e dei prezzi imposti ai consumatori.

Or. it

Emendamento 150
Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Entro tre anni la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe valutare con particolare attenzione se le soluzioni create e attuate hanno un impatto positivo o negativo sullo sviluppo del mercato unico digitale.

Or. en

Emendamento 151
Marco Zullo

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...^{1 bis}.***
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o***

*da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

^{1 bis} Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 152
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Valutazione e relazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione

procede a valutarne l'applicazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con le relative conclusioni.

La relazione comprende una valutazione dell'utilizzo effettivo della portabilità transfrontaliera e degli strumenti di verifica, con una particolare attenzione per il rispetto dei diritti alla vita privata dei consumatori e l'onere amministrativo imposto ai fornitori.

La relazione include un esame della necessità di una revisione del regolamento ed è corredata, se del caso, di un proposta legislativa a tal fine.

Or. en

Motivazione

Sulla scia dell'esempio del relatore riteniamo che, tenuto conto della dinamicità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia opportuno prevedere un esercizio di valutazione già nella fase iniziale del processo legislativo.

Emendamento 153

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: **6** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: **12** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Or. it

Emendamento 154

Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: **6** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: **12** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Or. en

Emendamento 155
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: **6** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: **12** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Or. en

Emendamento 156
Amjad Bashir

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: **6** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: **12** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Or. en